



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 23/05/2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022 e agevolazioni straordinarie

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18:05, presso il Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ROSSI CARLO	SI
CICCHINELLI SILVANO	SI
MILANESE SIMONE	SI
SILVERI SANDRA	SI
BABUSCI LUCA GIOVANNI	SI
DI BATTISTA LUCIANA	SI
DELLE GROTTI ILARIA	SI
ORECCHIA DANIELE	SI
LANCIA GIULIO	SI
D'ORAZIO GIANNI	SI
DI CICCIO PAOLO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
NISCOLA UMBERTO, DI ROCCO ILARIA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **366.217,00** (al netto del contributo MIUR pari ad € 757,45) di cui € **241.420,00** per costi variabili ed € **124.797,00** per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- ▣ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ▣ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- ▣ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ▣ il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi **Euro 366.217,00** e comprende i costi fissi, pari al **34,07%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **65,93%** come di seguito meglio rappresentato;
- ▣ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ▣ il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, per l'anno 2022, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **94,5%** per le utenze domestiche e del **5,5%** per le utenze produttive (non domestiche);

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività)

Dato atto che i coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2022 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF prevede per il Comune di San Vincenzo Valle Roveto un incremento, nella misura massima del 1,50% del Piano Finanziario TARI 2021;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art.27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente: *“1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. 2. In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilita nella delibera tariffaria per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza fine di lucro”;*

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 (“Agevolazioni TARI per utenze non domestiche 2021...”) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del fondo di solidarietà alimentare e per oneri di affitti e utenze;
- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;
- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis);

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue

Ritenuto opportuno, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, per finalità sociali ed equitative, di stabilire, per il corrente anno 2022, le seguenti misure di straordinarie agevolazioni TARI: riduzione di un importo forfettario calcolato sul numero delle utenze domestiche (UD) dei contribuenti non residenti e delle seconde abitazioni dei residenti, su quota fissa e variabile, **escluse le pertinenze** con utilizzo delle somme ex art. 53 del DL 73/2021, residue a seguito dell'Avviso Pubblico del 08.11.2021, quantificata in **euro 11.896,00**;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 11896,00 e *che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Capitolo 1329/0*;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla Città Metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. **17 del 27/07/2022**, e richiamati in particolare l'art. **13** che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 13/03/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli pari a 11(undici), espressi nelle forme di legge da 11(undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

PARTE FISSA E VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
	tariffa al €/mq.	Importo fisso
a) una persona	0,6377	€ 78,14
b) due persone	0,7483	€ 135,18
c) tre persone	0,8503	€ 168,00
d) quattro persone	0,9183	€ 209,41
e) cinque persone	0,9438	€ 253,95
f) sei o più persone	0,9353	€ 265,67

PARTE FISSA E VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			
		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al €/mq.	Importo fisso.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4246	1,7585
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3593	1,4802
3	Stabilimenti balneari	0,539	2,2416
4	Esposizioni, autosaloni	0,2776	1,1478
5	Alberghi con ristorante	0,8248	3,4435
6	Alberghi senza ristorante	0,6941	2,9025
7	Case di cura e riposo	0,7268	3,0146
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,8574	3,5788
9	Banche ed istituti di credito	0,3593	1,5073
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9473	3,946
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2412	4,3827
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,6369	2,6474
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,7431	3,0841
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7023	2,9102
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7758	3,2233
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,524	2,7054
17	Bar, caffè, pasticceria	3,5767	3,9692
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,4655	4,174
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7475	3,1305
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,2776	5,9634
21	Discoteche, night-club	0,8329	3,5981

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 27/07/2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Riduzioni ai sensi dell'art. 27 Regolamento TARI	
.....

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla Città Metropolitana;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con voti favorevoli pari a 11(undici), espressi nelle forme di legge da 11(undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

OGGETTO:	TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022 e agevolazioni straordinarie
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 16/05/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 17/05/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente
F.TO DOTT. ROSSI CARLO

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 208

Il **27/05/2022** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **18** del **23/05/2022** con oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022 e agevolazioni straordinarie

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 27/05/2022

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **23/05/2022** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 23/05/2022

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO